

Assicurazione a Vita intera



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

Prodotto:

Power YOUnit BNL Contratto Unit Linked (Ramo III)

02/01/2019 - il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del gruppo BNP Paribas. Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Piazza Lina Bo Bardi, 3; 20124; Milano; tel. 02/772241; sito internet: www.bnpparibascardif.it; e-mail: servizioclienti@cardif.com; PEC: cardifspa@pec.cardif.it. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996), iscritta all'albo imprese di assicurazione e riassicurazione n° 1.00126.

Il patrimonio netto della Compagnia, relativamente all'anno 2017 (ultimo bilancio approvato), ammonta a 1.018.960.490 Euro, di cui 195.209.975 Euro corrispondono al capitale sociale e 823.750.515 Euro corrispondono al totale delle riserve patrimoniali compreso il risultato di periodo. Al 31 Dicembre 2017 il requisito patrimoniale di solvibilità ammontava a 514.433.000 euro, il requisito patrimoniale minimo a 231.499.000 euro, i fondi propri ammissibili a copertura a 1.076.965.000 euro ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa (SCR), calcolato secondo Solvency II, risulta essere pari a 2,09. Per maggiori informazioni è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.com.

Al contratto si applica la legge italiana



Quali sono le prestazioni?

Prestazione principale

Il contratto prevede una prestazione in caso di decesso, così composta:

- una componente direttamente collegata al valore delle quote di OICR (unit-linked)
- una prestazione aggiuntiva alla precedente (Bonus).

Opzioni contrattuali

Trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza, contestualmente alla richiesta di riscatto, puoi richiedere:

- Opzione da capitale in rendita: la conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: la conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita reversibile: la conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Inoltre, trascorso un mese dalla data di decorrenza, puoi effettuare dei trasferimenti tra Linee di investimento scrivendo alla Compagnia.

I regolamenti degli OICR collegati al contratto e/o gli statuti delle SICAV sono disponibili ai seguenti indirizzi internet dei gestori:

Gestori	sito internet
BNP Paribas	www.bnpparibas-am.it
BNP Paribas A Fund	www.bnpparibas-am.com
BNP Paribas L1	www.bnpparibas-am.it
PARVEST	www.bnpparibas-am.it
THEAM	www.bnpparibas-am.it



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Le coperture assicurative sono escluse nel caso in cui:

- tu e l'Assicurato abbiate residenza anagrafica, domicilio abituale, residenza fiscale fuori dall'Italia (per il Contraente anche sede legale);
- tu, l'Assicurato e il Beneficiario designato siate cittadini di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America o facciate parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov);
- il Beneficiario da te designato abbia Residenza o sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;

Se sei una persona Giuridica per il Titolare Effettivo non deve:

- essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
- intrattenere rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche Residenti in Stati - sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure con Persone Giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.



Ci sono limiti di copertura?

Il bonus caso morte non può superare 75.000,00 euro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

Per ottenere il pagamento in caso di morte dell'Assicurato il Beneficiario caso morte dovrà inviare:

- richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore del Contraente se non corrisponde a persona fisica);
- fotocopia dei documenti di identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);
- certificato di morte dell'Assicurato.

Se il Contraente coincide con l'Assicurato ed ha lasciato testamento:

- copia autenticata o estratto autentico del testamento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il testamento è l'unico o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve riportare le generalità, l'età e la capacità di agire degli eredi/Beneficiari;

Se il Contraente coincide con l'Assicurato, ha lasciato testamento e la designazione dei Beneficiari è generica:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento. Riportante l'elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d'agire.

Prescrizione: L'avente diritto deve inoltrare tempestiva richiesta di liquidazione delle somme assicurate, e comunque entro il termine di Prescrizione di dieci anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda, ossia dalla data di decesso dell'Assicurato (art. 2952 c.c.). In caso di omessa richiesta di liquidazione entro detto termine decennale, il diritto alla liquidazione delle somme assicurate in polizza si prescrive e tali somme sono obbligatoriamente devolute al Fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dalla legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.

Erogazione della prestazione: I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista.

Dichiarazioni inesatte o

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, con particolare riferimento a quelle relative alla residenza, cittadinanza e sede legale rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per

reticenti	la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
-----------	---

Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Alla Proposta, il Premio iniziale viene pagato in unica soluzione mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità, per un importo minimo di 10.000 euro.</p> <p>Potrai effettuare Versamenti aggiuntivi, con le stesse modalità di cui sopra, successivamente alla data di decorrenza del contratto, per un importo minimo pari a 1.000 euro, ad eccezione del caso in cui l'investimento risulti investito nel Portafoglio Scudo vale a dire nel caso in cui si verificasse la cessazione della Protezione Finanziaria Personalizzata.</p> <p>Tale facoltà è esclusa qualora tu e/o l'Assicurato (se persona diversa) abbiate trasferito fuori dal territorio dello Stato italiano la Residenza o sede legale in caso di Persona Giuridica.</p> <p>Alla proposta puoi aderire ad uno dei seguenti Portafogli Protetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Linea Europa 90 Linea Europa 85 Linea Europa 80 Linea Globale 85 Linea Globale 80 Linea Globale 75 Linea Responsabilità Sociale (SRI) 85 Linea Responsabilità Sociale (SRI) 80 Linea Responsabilità Sociale (SRI) 75 <p>In occasione dei Versamenti aggiuntivi potrai scegliere di destinare il tuo investimento ad un Portafoglio Protetto differente rispetto a quello collegato al tuo contratto, richiedendo un'operazione di Cambio Portafoglio. Il Cambio di Portafoglio di investimento dovrà precedere qualunque versamento aggiuntivo verso il nuovo Portafoglio Protetto.</p>
Rimborso	<p>Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Revoca, la Compagnia restituirà l'intero premio versato.</p> <p>Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia restituirà un importo pari al Controvalore delle quote dei Fondi investiti nel contratto, calcolato al terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di recesso aumentato dell'importo dei costi di caricamento trattenuti e diminuito delle Spese di emissione pari a 50 Euro.</p> <p>Qualora la richiesta di recesso pervenga in una data in cui sia già in corso un Ribilanciamento, la quotazione utilizzata per la conversione è la prima disponibile successivamente al termine del Ribilanciamento.</p>
Sconti	<p>I costi di caricamento gravanti sui premi sono ridotti all'1% per tutti i Versamenti effettuati fino al 01/01/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora il c/c di provenienza, al momento del versamento del premio, non sia stato alimentato negli ultimi 90 giorni da somme provenienti da disinvestimento di strumenti finanziari detenuti presso BNL - qualora il pagamento del relativo premio sia effettuato con denaro proveniente interamente da somme non precedentemente depositate o investite presso la Banca Nazionale del Lavoro. <p>I costi di caricamento gravanti sui premi sono azzerati per tutti i Versamenti effettuati fino al 01/01/2020 dai dipendenti delle società appartenenti al Gruppo BNPPARIBAS.</p>

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Le coperture assicurative si attivano dal quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il primo premio in conto corrente o a quello di versamento del premio tramite assegno.</p> <p>Il contratto dura per tutta la vita dell'Assicurato.</p> <p>Il contratto termina in ogni caso a seguito di recesso, riscatto totale, decesso dell'Assicurato, a seguito di trasferimento della tua Residenza o sede legale e della Residenza dell'Assicurato in Paesi terzi ad alto rischio.</p>
Sospensione	Non prevista

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Puoi cambiare idea circa la volontà di aderire all'assicurazione scrivendo alla Compagnia prima che il contratto sia concluso.</p> <p>La Compagnia restituirà entro 20 giorni l'intero premio versato come indicato al punto "Rimborso" della Sezione "Quando e come devo pagare?"</p>
Recesso	<p>Nei trenta giorni successivi alla conclusione del contratto, puoi cambiare idea circa la prosecuzione dell'assicurazione ed esprimere il Recesso scrivendo alla Compagnia.</p> <p>La Compagnia restituirà entro 20 giorni l'importo indicato al punto "Rimborso" della Sezione "Quando e come devo pagare?"</p>
Risoluzione	Non prevista



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che nel medio/lungo periodo siano disposti a sopportare perdite potenziali del capitale investito in linea con le caratteristiche delle soluzioni d'investimento da loro selezionate. Il contratto prevede un limite di età pari a 80 anni alla data di decorrenza del Contratto.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi si rimanda a quanto riportato nel KID.

Costi per il riscatto

Per il riscatto non sono previsti costi ulteriori rispetto a quanto indicato nel KID

Costi per l'erogazione della rendita

In caso dell'esercizio dell'opzione in rendita i costi verranno comunicati almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'opzione stessa.

Costi per l'esercizio delle opzioni

Switch

Le spese amministrative degli switch per il cambio di Portafoglio sono fissate in misura pari a 25 euro, sono in ogni caso previste 2 operazioni gratuite per ciascuna annualità di contratto.

Costi di intermediazione

La Compagnia corrisponde al distributore una commissione pari alla somma di:

- 100% dei costi di ingresso
- 60% dei costi delle commissioni applicati mediante il prelievo quote, al netto dello 0,53% rappresentante il costo dell'immunizzazione.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Non è prevista alcuna garanzia relativamente alla parte investita in Fondi.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI [X] NO []

Valori di riscatto e riduzione

Il Riscatto totale o parziale può essere richiesto trascorso un mese dalla decorrenza.

In caso di Riscatto totale, la Compagnia pagherà un importo pari al controvalore delle quote attribuite al contratto al netto del prelievo del rateo di commissione annuale di gestione. Tale valore è calcolato al terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione (anche in formato elettronico) da parte della Compagnia dell'intera documentazione richiesta.

Puoi richiedere la liquidazione di una parte del valore di Riscatto totale, indicando, a tal fine, l'importo da disinvestire. Sul valore di riscatto parziale la Compagnia trattiene il rateo di Commissione annuale di gestione e disinvestirà proporzionalmente l'importo richiesto dai Fondi collegati al contratto al momento della richiesta.

Qualora la differenza tra il valore di Riscatto totale e l'importo del riscatto parziale richiesto fosse inferiore a 1.000 euro la Compagnia provvederà a liquidare totalmente la polizza dandone comunicazione al Contraente.

A seguito di ciascuna operazione di Riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per la parte di capitale residua e i premi versati vengono analogamente riproporzionati ad esempio al fine del calcolo del Bonus caso morte e del Livello di Protezione.

Non è prevista riduzione.

Richiesta di informazioni

Cardif Vita S.p.A. - Customer Care - Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano
Numero 060 060 - Fax 02/30 32 98 62 - e-mail: servizioclienti@cardif.com

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.</p> <p>Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. A seguito di trasferimento della propria Residenza fuori dal territorio dello Stato italiano non sarà più possibile per il Contraente effettuare Versamenti aggiuntivi sul Contratto.</p> <p>In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contestazioni mosse dalle Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza o sede legale.</p> <p>Al presente Contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito.</p> <p>A tal proposito si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none">- la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge);- l'applicazione dell'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all'eventuale plusvalenza conseguita ;- l'esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;- la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;- in caso di esercizio dell'opzione in rendita l'applicazione dell'Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l'esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione).
--	--

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Power YOUnit BNL

contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked
Codice Prodotto YOU1

Art. 1 Oggetto del contratto

"Power YUnit BNL" è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked, riservato ai Clienti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in forma a vita intera con Bonus per il caso di decesso dell'Assicurato. Le prestazioni assicurative sono collegate all'andamento di uno, ed uno solo, dei portafogli di investimento (di seguito "Portafoglio Protetto" oppure "Portafoglio Scudo") composti da OICR (di seguito "Fondi" o singolarmente "Fondo"), descritti all'Art. 7 o successivamente resi disponibili dalla Compagnia.

Il contratto prevede l'impegno del Contraente, all'atto della sottoscrizione del modulo di proposta contrattuale (di seguito "Proposta"), alla corresponsione di un Premio iniziale mediante addebito su conto corrente o assegno bancario/circolare munito di clausola di non trasferibilità. È facoltà del Contraente effettuare versamenti aggiuntivi nel corso della durata contrattuale con le medesime modalità descritte in precedenza.

Tale facoltà è esclusa qualora il Contraente e/o l'Assicurato trasferiscano fuori dal territorio dello Stato italiano la propria Residenza o la sede legale in caso di Persona Giuridica.

In caso di decesso dell'Assicurato il contratto prevede il pagamento al Beneficiario caso morte di un capitale il cui importo è descritto nel dettaglio all'Art. 10.

Trascorso un mese dalla data di decorrenza contrattuale, il Contraente può richiedere il riscatto totale della polizza, riscuotendo il capitale maturato.

Trascorso un mese dalla data di decorrenza il Contraente ha la facoltà di riscattare parzialmente l'investimento così come trasferire la totalità delle somme ad un diverso Portafoglio tra quelli collegati al contratto al momento della richiesta.

Cardif Vita S.p.A., nella propria home page internet (www.bnpparibascardif.it), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l'utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.

Art. 2 Conclusione, Decorrenza, Durata del contratto e cessazione

Il contratto può essere concluso a condizione che:

- il Contraente e l'Assicurato, se diverso dal Contraente, abbiano la propria residenza anagrafica, il domicilio abituale e la residenza fiscale, o sede legale nel caso di Persona Giuridica, in Italia;
- il Contraente, l'Assicurato se diverso dal Contraente e il Beneficiario designato non siano cittadini di stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- il Beneficiario designato non abbia Residenza o non abbia la sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- il Contraente, l'Assicurato, se diverso dal Contraente, e il Beneficiario designato non facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Inoltre, per il Titolare Effettivo devono valere le seguenti condizioni:

- non essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- non avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Infine, è esclusa la conclusione del Contratto qualora il Contraente, se Persona Giuridica, intrattenga rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche Residenti in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure con Persone Giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.

Il Contraente, anche per conto dell'Assicurato se diverso dal Contraente medesimo, si obbliga a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dal suo verificarsi, la perdita di uno o più dei requisiti sopraindicati avvenuta nel corso della durata del Contratto.

La Compagnia può risolvere il Contratto ai sensi della Normativa antiriciclaggio nel caso di trasferimento della Residenza o della sede legale in Paesi Terzi ad alto rischio.

In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni irrogate dall'Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza.

Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell'assegno.

Le coperture assicurative del contratto decorrono dal quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il primo premio in conto corrente del Contraente o a quello di versamento del premio tramite assegno.

La durata del contratto, essendo la forma assicurativa a vita intera, è indeterminata e coincide con la durata residua di vita dell'Assicurato.

Il presente contratto si estingue a seguito del recesso ai sensi dell'Art. 4, a seguito del decesso dell'Assicurato, in caso di riscatto totale, o in caso di risoluzione da parte della Compagnia ai sensi della Normativa antiriciclaggio a seguito di trasferimento della Residenza del Contraente (o della sede sociale in caso di persona giuridica) o dell'Assicurato (se diverso dal Contraente) in Paesi terzi ad alto rischio.

Art. 3 Limiti di età

L'età dell'Assicurato alla decorrenza non può superare gli 80 anni.

Art. 4 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal contratto

Revoca della Proposta di assicurazione

La Proposta del presente contratto può essere revocata ***fino al momento della conclusione del contratto.***

La revoca della Proposta ***deve essere comunicata per iscritto*** dal Contraente alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede a rimborsare il premio da questi corrisposto. Il rimborso avverrà sul conto corrente indicato dal Contraente e a lui intestato.

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso ***entro 30 giorni dalla Conclusione del contratto.***

La volontà di recedere dal contratto ***deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto*** entro il termine di cui sopra ed avrà efficacia dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, la Compagnia provvede a rimborsare un importo pari al Controvalore delle quote dei Fondi investiti nel contratto, calcolato al terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di recesso aumentato dell'importo dei costi di caricamento trattenuti e diminuito delle Spese di emissione pari a 50 Euro. Il rimborso avverrà con riaccredito della suddetta somma sul conto corrente indicato dal Contraente e a lui intestato .

Qualora la richiesta di recesso pervenga in una data in cui sia già in corso un Ribilanciamento, come definito all'Art. 6, la quotazione utilizzata per la conversione è la prima disponibile successivamente al termine del Ribilanciamento.

L'esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del contratto.

Art. 5 Premi

Al momento della sottoscrizione della Proposta, il Contraente effettua il versamento del Premio iniziale di importo minimo pari a 10.000 Euro in unica soluzione mediante addebito su conto corrente o tramite assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità.

Nel corso della durata contrattuale il Contraente ha inoltre la facoltà di effettuare Versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000 Euro con le medesime modalità di cui sopra ad eccezione del caso in cui l'investimento risulti investito nel Portafoglio Scudo vale a dire nel caso in cui si verificasse la cessazione della Protezione Finanziaria Personalizzata descritta all'Art. 6.3.

Tale facoltà è esclusa qualora il Contraente e/o l'Assicurato (ove sia diverso dal Contraente) trasferiscano fuori dal territorio dello Stato italiano la propria Residenza o sede legale in caso di Persona Giuridica.

Art. 6 Protezione Finanziaria Personalizzata

6.1 Caratteristiche della protezione.

La Protezione Finanziaria Personalizzata (di seguito la "Protezione") ha l'obiettivo di proteggere nel continuo un capitale corrispondente ad una percentuale del Premio inizialmente investito, dei successivi eventuali versamenti aggiuntivi o successivamente trasferito nel Portafoglio prescelto (di seguito "Livello Protezione"). Ciascun Portafoglio Protetto prevede un diverso Livello di Protezione, come meglio specificato nell'Art. 7; tale Livello sarà riproporzionato in caso di Riscatto parziale o Versamenti aggiuntivi.

Il Portafoglio Protetto è composto da Fondi esterni, predefiniti dalla Compagnia, i Fondi con obiettivo performance, rappresentanti la componente dell'investimento finalizzata a realizzare un rendimento e perciò soggettata a maggiori rischi, e da uno o più Fondi a basso rischio/monetari (i Fondi Prudenti), determinati dalla Compagnia, rappresentanti la componente a basso rischio dell'investimento nel Portafoglio Protetto atta a proteggerne il capitale.

La ripartizione dell'investimento tra i Fondi con obiettivo di Performance e i Fondi Prudenti è determinata in base al Portafoglio Protetto prescelto e secondo quanto previsto dal successivo Art. 7.

L'attività di Protezione è attuata dalla Compagnia attraverso una strategia di gestione di tipo iTIPP (individual Time Invariant Portfolio Protection) che consiste, al ricorrere di determinate condizioni, nell'effettuare switch automatici (di seguito "Ribilanciamenti" o singolarmente "Ribilanciamento") degli importi investiti nei Fondi con obiettivo di performance, verso i Fondi Prudenti e viceversa.

I Ribilanciamenti hanno inoltre il fine di mantenere inalterata la ripartizione relativa degli importi investiti nei Fondi con obiettivo di performance, infatti qualora la percentuale assunta da uno o più di tali Fondi si discostasse di almeno il 10% dall'allocazione iniziale descritta all'Art.7 la Compagnia provvederà a riportarla all'iniziale ripartizione.

Tali Ribilanciamenti sono regolati da uno specifico algoritmo finanziario che opera giornalmente, sulla base delle caratteristiche di ciascun Fondo del Portafoglio Protetto e dell'andamento di mercato e determina la misura di riallocazione del Capitale tra i Fondi ad obiettivo di performance e uno o più Fondi Prudenti. Nel caso di più Fondi Prudenti l'investimento verrà ripartito in parti uguali tra gli stessi e disinvestito proporzionalmente dagli stessi.

La Compagnia si impegna a effettuare i Ribilanciamenti secondo l'allocazione determinata dall'algoritmo finanziario.

La Compagnia riassumerà trimestralmente al Contraente le operazioni di Ribilanciamento in un'apposita comunicazione.

Nel caso in cui venga richiesto un riscatto parziale nello stesso giorno in cui opera un Ribilanciamento disposto dalla Compagnia, il riscatto verrà effettuato alla prima data utile successiva al completamento dei Ribilanciamenti necessari alla Protezione.

Il Contraente sopporta il rischio che l'attività di Protezione non possa essere effettuata per ragioni non legate alla volontà della Compagnia, quali il caso fortuito o eventi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo:

- i. fatalità, alluvioni, terremoti, disastri naturali
- ii. guerre, conflitti armati, imposizione di sanzioni, embarghi, attacchi terroristici, sommosse civili, rivolte, incendi, esplosioni, danni accidentali
- iii. interruzione o fallimento di un servizio di utilità incluse elettricità gas o acqua
- iv. qualsiasi controversia di lavoro inaspettata inclusi scioperi e picchetti.

La Protezione persegue l'obiettivo di ridurre il rischio di perdite derivanti dall'andamento degli OICR sottostanti il Contratto. **Essa non costituisce garanzia di rendimento minimo o di restituzione del Capitale investito o del Livello di Protezione da parte della Compagnia.**

6.2 L'integrazione della Protezione

Al fine di integrare la strategia di protezione rappresentata dai Ribilanciamenti di cui al punto precedente, la Compagnia ha stipulato un contratto di durata quinquennale con BNP Paribas S.A. (di seguito la "Controparte finanziaria"). Tale contratto ha l'obiettivo di integrare la differenza tra il controvalore delle quote e il Livello di Protezione in situazioni di mercato tali da non consentire alla strategia di protezione di raggiungere il Livello di Protezione. **Non vi è, tuttavia, alcuna garanzia che il suddetto contratto raggiunga l'obiettivo di integrare la differenza tra il controvalore delle quote e il Livello di Protezione.**

La Compagnia si riserva il diritto di cambiare, nel corso della durata contrattuale, la Controparte finanziaria associata al contratto dandone successiva comunicazione al Contraente.

Il contratto stipulato tra la Compagnia e la Controparte finanziaria non genera alcun rapporto contrattuale o legale tra la Controparte finanziaria medesima e il Contraente che non può pertanto esercitare alcun diritto di rivalsa nei confronti della Controparte finanziaria stessa. Gli obblighi della Controparte finanziaria sono nei confronti della Compagnia, nei limiti e alle condizioni concordate nel contratto con essa sottoscritto.

Il Contraente sopporta il rischio che, a causa dell'inadempimento o dell'insolvenza della Controparte finanziaria, non sia possibile colmare la differenza tra il controvalore delle quote e il Livello di Protezione.

La Compagnia non è responsabile nel caso di difetto o impossibilità di funzionamento della strategia di protezione dovuta alla mancata valorizzazione dei fondi esterni per cause eccezionali o che derivino da errori di calcolo o nella pubblicazione del valore delle quote da parte delle società di gestione o delle banche depositarie e/o che abbiano impatto sull'esecuzione del contratto tra la Compagnia e la Controparte finanziaria.

Il contratto stipulato con la Controparte finanziaria potrebbe risolversi anticipatamente per eventi, anche non dipendenti dalla volontà della Compagnia, quali, a titolo esemplificativo: eventi societari che comportino il venir meno della Controparte finanziaria; la risoluzione del contratto conseguente a modifiche della normativa o del regime fiscale applicabile al contratto; assoggettamento della Controparte finanziaria ad amministrazione straordinaria, a procedure liquidative o risolutive; insolvenza o inadempimento della Controparte; perdita da parte della Controparte finanziaria o della Compagnia delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività.

La risoluzione del contratto con la Controparte finanziaria o la sua cessazione a scadenza, ove tale contratto non sia sostituito, comporta il venir meno della Protezione finanziaria personalizzata. In tali casi si applica quanto previsto all'Art.6.3 "Cessazione della Protezione personalizzata"

6.3 Cessazione della Protezione finanziaria personalizzata

La Protezione cessa nei casi in cui:

- a) il controvalore delle quote investite nei Fondi Prudenti costituisca almeno il 95% del valore del Portafoglio Protetto;
- b) il controvalore delle quote ascritte al contratto risulti inferiore o uguale al 100,5% del Livello di Protezione;
- c) nel caso di risoluzione per qualsiasi ragione, o di cessazione anticipata o per scadenza del contratto stipulato dalla Compagnia con la Controparte finanziaria, fatto salvo il caso in cui lo stesso sia sostituito da altro contratto con la medesima o altra controparte finanziaria.

6.3.1 Nel caso a) in cui il controvalore delle quote investite nei Fondi Prudenti costituisca almeno il 95% del valore del Portafoglio Protetto, il controvalore delle quote a tale data riferite al contratto sarà trasferito, gratuitamente, nel Portafoglio Scudo e la Protezione personalizzata smetterà di operare. Il Portafoglio Scudo è costituito interamente dal Fondo BNP Paribas Insticash Eur 1D Short Term VNAV classe Privilege e risulta privo di Protezione. A seguito di tale operazione, il Contraente ha la facoltà di riallocare il controvalore delle quote investite nel Portafoglio Scudo verso uno dei Portafogli Protetti disponibili al momento della richiesta. Il Contraente ha altresì la facoltà di mantenere l'investimento nel Portafoglio Scudo, ovvero di riscattare totalmente o parzialmente il proprio capitale.

6.3.2 Nel caso b) in cui il controvalore delle quote risultasse inferiore o uguale al 100,5% del Livello di Protezione, la Compagnia trasferirà gratuitamente al Portafoglio Scudo il massimo valore tra l'importo che

rappresenta il Livello di Protezione e il controvalore delle quote riferite al Portafoglio Protetto. Il Portafoglio Scudo è costituito interamente dal Fondo BNP Paribas Insticash Eur 1D Short Term VNAV classe Privilege e risulta privo di Protezione. L'importo trasferito potrebbe risultare inferiore al Livello di Protezione nei casi in cui la strategia di protezione non abbia raggiunto il proprio obiettivo in ragione di eccezionali situazioni di mercato e nei casi di cui all'art. 6.2. A seguito di tale operazione il Contraente ha la facoltà di riallocare il controvalore delle quote investite nel Portafoglio Scudo verso uno dei Portafogli Protetti disponibili al momento della richiesta. Il Contraente ha altresì la facoltà di mantenere l'investimento nel Portafoglio Scudo, ovvero di riscattare totalmente o parzialmente il proprio capitale.

Il contratto che la Compagnia ha stipulato con la Controparte finanziaria prevede il versamento, da parte di quest'ultima alla Compagnia, delle somme necessarie a colmare l'eventuale differenza tra il Livello di Protezione (riproporzionato in caso di riscatto parziale o Versamenti aggiuntivi) e il controvalore delle quote riferite al contratto. Tale importo sarà utilizzato dalla Compagnia per acquistare le quote dei Fondi Prudenti fino al raggiungimento del Livello di Protezione, salvo i casi indicati all'Art. 6.2.

6.3.3 Nel caso c) in cui intervenga la risoluzione ovvero la cessazione anticipata o la scadenza del contratto stipulato dalla Compagnia con la Controparte finanziaria, il valore complessivo delle quote investite nel Portafoglio Protetto sarà trasferito nel Portafoglio Scudo. Il Portafoglio Scudo è costituito interamente dal Fondo BNP Paribas Insticash Eur 1D Short Term VNAV classe Privilege e risulta privo di protezione. A seguito di tale operazione il Contraente ha la facoltà di riallocare il controvalore delle quote investite nel Portafoglio Scudo verso uno dei Portafogli Protetti disponibili al momento della richiesta. Il Contraente ha altresì la facoltà di mantenere l'investimento nel Portafoglio Scudo, ovvero di riscattare totalmente o parzialmente il proprio capitale.

6.3.4 La cessazione della Protezione comporta la sospensione dell'applicazione del Costo per la Protezione. Tale Costo verrà di nuovo applicato nel caso in cui il Contraente effettui un reinvestimento in un portafoglio nel quale operi la Protezione, ove disponibile.

Successivamente al trasferimento nel Portafoglio Scudo, la Compagnia comunicherà al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata e il conseguente venir meno della Protezione.

Nel periodo in cui il contratto risulti collegato al Portafoglio Scudo sarà applicata la commissione prevista all'Art. 8 e non saranno ammessi Versamenti aggiuntivi.

Art. 7 Caratteristiche dei Portafogli collegati al contratto

All'atto della sottoscrizione della Proposta il Contraente ha la facoltà di aderire ad uno, ed uno solo, dei seguenti Portafogli Protetti:

Linea Europa 90 (codice F03) con protezione 90% del capitale investito			
ISIN	DENOMINAZIONE	Categoria	%
LU0158091164	BNP Paribas L1 Equity Euro	Azionario	10%
LU0823401814	Parvest Equity Best Selection Euro	Azionario	10%
LU1480591871	THEAM Quant Equity Eurozone GURU	Azionario	11%
LU1480594461	THEAM Quant Equity Eurozone Income Defensive	Azionario	3%
LU0111549050	PARVEST Bond Euro Government	Obbligazionario	7%
LU0823381016	Parvest Bond Euro High Yield	Obbligazionario	13%
LU0102017729	Parvest Bond Euro	Obbligazionario	12%
LU0325598752	Parvest Enhanced Cash 6 months	Obbligazionario	5%
LU1022405457	Parvest Flexible Bond Euro	Obbligazionario	14%
LU1480669651	BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate	Obbligazionario	10%
LU0531552510	BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe	Obbligazionario	3%
LU1056595041	BNP Paribas L1 Multi-Asset Income	Bilanciato	1%
LU1078739965	BNPP A Fund European Multi-Asset Income	Bilanciato	1%

Linea Europa 85 (codice F02) con protezione 85% del capitale investito			
ISIN	DENOMINAZIONE	Categoria	%
LU0158091164	BNP Paribas L1 Equity Euro	Azionario	5%
LU0823401814	Parvest Equity Best Selection Euro	Azionario	9%
LU1235105779	THEAM Quant Equity Europe GURU	Azionario	8%
LU1480600375	THEAM Quant Equity Europe DEFI	Azionario	4%
LU1480591871	THEAM Quant Equity Eurozone GURU	Azionario	12%
LU1480594461	THEAM Quant Equity Eurozone Income Defensive	Azionario	12%
LU0111549050	PARVEST Bond Euro Government	Obbligazionario	4%
LU0823381016	Parvest Bond Euro High Yield	Obbligazionario	4%
LU0102017729	Parvest Bond Euro	Obbligazionario	11%
LU0325598752	Parvest Enhanced Cash 6 months	Obbligazionario	6%
LU1022405457	Parvest Flexible Bond Euro	Obbligazionario	15%
LU1480669651	BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate	Obbligazionario	10%

Linea Europa 80 (codice F01) con protezione 80% del capitale investito			
ISIN	DENOMINAZIONE	Categoria	%
FR0010957852	BNP Paribas MidCap Europe	Azionario	8%
LU0158091164	BNP Paribas L1 Equity Euro	Azionario	9%
LU0823400337	Parvest Equity Best Selection Europe	Azionario	9%
LU0823401814	Parvest Equity Best Selection Euro	Azionario	10%
LU1235105779	THEAM Quant Equity Europe GURU	Azionario	10%
LU1049886952	THEAM Quant Equity Europe Income Defensive	Azionario	4%
LU1480600375	THEAM Quant Equity Europe DEFI	Azionario	8%
LU1480591871	THEAM Quant Equity Eurozone GURU	Azionario	12%
LU1480594461	THEAM Quant Equity Eurozone Income Defensive	Azionario	11%
LU0823381016	Parvest Bond Euro High Yield	Obbligazionario	6%
LU0102020350	Parvest Bond Euro Medium Term	Obbligazionario	4%
LU0102017729	Parvest Bond Euro	Obbligazionario	5%
LU1056595041	BNP Paribas L1 Multi-Asset Income	Bilanciato	4%

Linea Globale 85 (codice F06) con protezione 85% del capitale investito			
ISIN	DENOMINAZIONE	Categoria	%
LU0823426993	Parvest Equity China	Azionario	2%
LU0158091164	BNP Paribas L1 Equity Euro	Azionario	7%
LU1480591871	THEAM Quant Equity Eurozone GURU	Azionario	7%
LU0964811524	PARVEST Equity World Emerging Low Volatility	Azionario	4%
LU1695653417	PARVEST Equity India	Azionario	2%
LU0823418115	Parvest Equity World Low Volatility	Azionario	9%
LU1049889972	THEAM Quant Equity US GURU	Azionario	3%
LU0154245913	PARVEST Equity US MID CAP	Azionario	5%
LU1664646251	PARVEST Equity USA Growth	Azionario	5%
LU1049884742	THEAM Quant Equity US Income Defensive	Azionario	3%
LU1480669651	BNP Paribas L1 Bond Euro Corporate	Obbligazionario	15%
LU0102017729	Parvest Bond Euro	Obbligazionario	15%
LU0823386916	Parvest Bond World Emerging Local	Obbligazionario	10%

LU0325598752	Parvest Enhanced Cash 6 months	Obbligazionario	12%
LU1056595041	BNP Paribas L1 Multi-Asset Income	Bilanciato	1%

Linea Globale 80 (codice F05) con protezione 80% del capitale investito			
ISIN	DENOMINAZIONE	Categoria	%
LU0823426993	Parvest Equity China	Azionario	8%
LU0158091164	BNP Paribas L1 Equity Euro	Azionario	11%
LU1480591871	THEAM Quant Equity Eurozone GURU	Azionario	12%
LU0964811524	PARVEST Equity World Emerging Low Volatility	Azionario	14%
LU1695653417	PARVEST Equity India	Azionario	3%
LU1049889972	THEAM Quant Equity US GURU	Azionario	8%
LU0154245913	PARVEST Equity US MID CAP	Azionario	6%
LU1664646251	PARVEST Equity USA Growth	Azionario	8%
LU1664646095	PARVEST High Dividend USA	Azionario	5%
LU0102017729	Parvest Bond Euro	Obbligazionario	11%
LU0823386916	Parvest Bond World Emerging Local	Obbligazionario	12%
LU1056595041	BNP Paribas L1 Multi-Asset Income	Bilanciato	2%

Linea Globale 75 (codice F04) con protezione 75% del capitale investito			
ISIN	DENOMINAZIONE	Categoria	%
LU0823426993	Parvest Equity China	Azionario	13%
LU0158091164	BNP Paribas L1 Equity Euro	Azionario	10%
LU1480591871	THEAM Quant Equity Eurozone GURU	Azionario	12%
LU0964811524	PARVEST Equity World Emerging Low Volatility	Azionario	12%
LU1695653417	PARVEST Equity India	Azionario	12%
LU0823418115	Parvest Equity World Low Volatility	Azionario	5%
LU1049889972	THEAM Quant Equity US GURU	Azionario	8%
LU1655321120	BNP PARIBAS L1 Equity USA Core	Azionario	2%
LU0154245913	PARVEST Equity US MID CAP	Azionario	7%
LU1664646251	PARVEST Equity USA Growth	Azionario	8%
LU1664646095	PARVEST High Dividend USA	Azionario	5%
LU0823386916	Parvest Bond World Emerging Local	Obbligazionario	3%
LU0325598752	Parvest Enhanced Cash 6 months	Obbligazionario	3%

Linea Responsabilità Sociale (SRI) 85 (codice F09) con protezione 85% del capitale investito			
ISIN	DENOMINAZIONE	Categoria	%
LU0406802768	Parvest Climate Impact	Azionario	11%
LU0347711623	Parvest Global Environment	Azionario	5%
LU1165136844	Parvest Human Development	Azionario	5%
LU1165137651	Parvest Smart Food	Azionario	3%
LU0111493242	Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe	Azionario	6%
LU0212188550	PARVEST Sustainable Equity	Azionario	7%
FR0013302155	BNP Paribas Aqua	Azionario	3%
LU1353196436	THEAM Quant Equity Europe Climate Care	Azionario	5%
FR0013176351	BNP Paribas Sustainable Bond Euro Short Term	Obbligazionario	13%
LU0325598752	Parvest Enhanced Cash 6 months	Obbligazionario	13%
LU0828230853	Parvest Sustainable Bond Euro	Obbligazionario	15%

LU0925121187	Parvest Sustainable Bond World Corporate	Obbligazionario	14%
--------------	--	-----------------	-----

Linea Responsabilità Sociale (SRI) 80 (codice F08) con protezione 80% del capitale investito			
ISIN	DENOMINAZIONE	Categoria	%
LU0406802768	Parvest Climate Impact	Azionario	12%
LU0347711623	Parvest Global Environment	Azionario	10%
LU1165136844	Parvest Human Development	Azionario	10%
LU1165137651	Parvest Smart Food	Azionario	10%
LU0111493242	Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe	Azionario	11%
LU0212188550	PARVEST Sustenaible Equity	Azionario	12%
FR0013302155	BNP Paribas Aqua	Azionario	4%
LU1353196436	THEAM Quant Equity Europe Climate Care	Azionario	8%
FR0013176351	BNP Paribas Sustainable Bond Euro Short Term	Obbligazionario	5%
LU0828230853	Parvest Sustainable Bond Euro	Obbligazionario	12%
LU0925121187	Parvest Sustainable Bond World Corporate	Obbligazionario	6%

Linea Responsabilità Sociale (SRI) 75 (codice F07) con protezione 75% del capitale investito			
ISIN	DENOMINAZIONE	Categoria	%
LU0406802768	Parvest Climate Impact	Azionario	13%
LU0347711623	Parvest Global Environment	Azionario	13%
LU1165136844	Parvest Human Development	Azionario	13%
LU1165137651	Parvest Smart Food	Azionario	13%
LU0111493242	Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe	Azionario	12%
LU0212188550	PARVEST Sustenaible Equity	Azionario	13%
FR0013302155	BNP Paribas Aqua	Azionario	10%
LU1353196436	THEAM Quant Equity Europe Climate Care	Azionario	13%

In ciascun Portafoglio è prevista la presenza dei Fondi Prudenti l'investimento nei quali è effettuato dalla Compagnia nell'esercizio della Protezione.

Alla data di redazione del presente contratto i Fondi Prudenti sono rappresentati dal solo Fondo BNP Paribas Instickash Eur 1D Short Term VNAV classe istituzionale (ISIN LU0094219127). Nel corso del contratto esso potrà essere sostituito o affiancato da uno o più Fondi a basso rischio successivamente individuati dalla Compagnia (ad esempio nel caso di chiusura del suddetto Fondo o allo scopo di ottimizzare la strategia di protezione). In tal caso, la Compagnia trasferirà il controvalore delle relative quote, al netto del rateo di commissione annuale di gestione, nel/nei nuovo/i Fondo/i individuato/i.

Qualora la Compagnia ricevesse dai gestori dei Fondi sottostanti il contratto la retrocessione di commissioni di gestione, la stessa verrà riconosciuta al contratto mediante l'acquisto di quote dei Fondi componenti il Portafoglio collegato al contratto.

Nel caso in cui, successivamente alla data di conversione in quote, un Fondo componente il Portafoglio Protetto scelto dal Contraente venga interessato da eventi straordinari che ne implichino la chiusura o si verificano situazioni che lo rendano non più idoneo all'applicazione della strategia di Protezione (quali a titolo meramente esemplificativo, la riduzione del valore complessivo del Fondo al di sotto di determinati livelli, l'avvio, nei confronti del Fondo o del suo gestore, di azioni legali o l'emissione di provvedimenti normativi o regolamentari che possano avere impatti sul valore del Fondo o il sospetto di attività fraudolenta da parte del Fondo o del suo gestore) la Compagnia si riserva di sostituire tale Fondo con altro avente le medesime caratteristiche (il "Fondo Sostituto"). A seguito della sostituzione citata, la Compagnia si impegna ad effettuare verso il Fondo Sostituto un trasferimento gratuito dell'importo corrispondente al controvalore delle quote investite nel Fondo interessato dall'evento straordinario, al netto della commissione di gestione.

Qualora non fosse possibile individuare un Fondo Sostituto, la Compagnia effettuerà un trasferimento gratuito di importo pari al controvalore delle quote investite nel Fondo interessato dall'evento straordinario o non più

idoneo all'applicazione della strategia di Protezione, al netto della commissione di gestione, verso i Fondi Prudenti.

La Compagnia si riserva, nell'esercizio della sua attività di selezione e monitoraggio ed al fine di ottimizzare la strategia di Protezione, di rendere disponibili ulteriori Portafogli Protetti così come di eliminarne dall'offerta nell'ambito del processo di razionalizzazione della gamma dandone. La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente ai sensi della normativa di riferimento le sopra citate modifiche e le eventuali caratteristiche dei nuovi Portafogli Protetti. In tal caso il Contraente potrà scegliere di destinare il proprio investimento ad uno di tali nuovi Portafogli Protetti proposti richiedendo un'operazione di Cambio Portafoglio così come descritto all'Art. 12. Il Cambio di Portafoglio di investimento dovrà precedere qualunque versamento aggiuntivo verso tale nuovo Portafoglio Protetto.

Al contratto è altresì collegato il Portafoglio Scudo. Tale portafoglio alla data di redazione del presente contratto è composto dal fondo a basso rischio BNP Paribas Insticash Eur 1D Short Term VNAV classe Privilege (ISIN LU0167237972) e viene utilizzato dalla Compagnia nel caso di cessazione della Protezione descritta all'Art. 6.3. Il Contraente non può effettuare investimenti nel Portafoglio Scudo. La Compagnia si riserva, nell'esercizio della sua attività di selezione e monitoraggio, di modificare la composizione del Portafoglio Scudo.

Il valore unitario delle quote dei Fondi è determinato, con cadenza giornaliera, dividendone il valore complessivo degli attivi di ciascun Fondo, al netto delle Spese, per il numero delle relative quote.

Il valore unitario delle quote dei Fondi viene giornalmente pubblicato sul sito dei gestori e sul sito www.bnpparibascardif.it

I Prospetti dei Fondi sono comunque disponibili a richiesta presso gli uffici della Compagnia.

Art. 8 Spese contrattuali

Il Premio iniziale versato, di importo minimo pari a 10.000 Euro, concorre alla formazione del capitale investito alla Decorrenza al netto del premio per la copertura del Bonus caso morte di cui all'Art. 9 e del caricamento definito in misura percentuale e pari a 2%.

Gli eventuali Versamenti aggiuntivi, ciascuno di importo minimo pari a 1.000 Euro, concorrono alla formazione del capitale investito al netto del caricamento definito in misura percentuale e pari a 2%.

I costi di caricamento gravanti sui premi sono ridotti all'1% per tutti i Versamenti effettuati fino al 01/01/2020:

- qualora il c/c di provenienza, al momento del versamento del premio, non sia stato alimentato negli ultimi 90 giorni da somme provenienti da disinvestimento di strumenti finanziari detenuti presso BNL;
- qualora il pagamento del relativo premio sia effettuato con denaro proveniente interamente da somme non precedentemente depositate o investite presso la Banca Nazionale del Lavoro.

I costi di caricamento gravanti sui premi sono azzerati per tutti i Versamenti effettuati fino all'01/01/2020 da dipendenti delle società del gruppo BNP Paribas.

La Compagnia matura il diritto ad una commissione annuale di gestione, per l'attività di definizione dei portafogli, per la selezione e il monitoraggio dei Fondi sottostanti agli stessi e per l'attività di Protezione di cui all'Art. 6. Tale commissione, prelevata trimestralmente a date fisse (15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10) e calcolata in misura percentuale sul Controvalore delle quote alla data di calcolo, è stabilita in base alla tipologia di portafoglio abbinato al contratto:

- Portafogli Protetti: 2,28% (di cui 0,53% rappresenta il costo della Protezione Finanziaria Personalizzata);
- Portafoglio Scudo: 0,50%

L'addebito di tale commissione annuale di gestione avviene mediante la riduzione del numero di quote attribuite al contratto.

È prevista una Spesa amministrativa di passaggio pari a 25 Euro per le operazioni di Cambio di Portafoglio richieste dal Contraente successive alla seconda in ciascuna annualità di polizza. Tutti i trasferimenti o ribilanciamenti automatici operati dalla Compagnia sono gratuiti.

La Compagnia potrà modificare l'importo della Commissione di gestione a partire dall'1/7/2024 qualora ciò si renda necessario in ragione dei maggiori costi per la prestazione dell'attività di Protezione. L'aumento sarà comunicato per iscritto al Contraente con un preavviso di almeno 90 giorni. Il Contraente, qualora non intenda accettare l'applicazione della nuova commissione potrà decidere di

effettuare un Cambio di Portafoglio gratuito verso il Portafoglio Scudo o altro portafoglio non protetto, ove disponibile o riscattare l'intera posizione.

Art. 9 Conversione del premio in quote

Alla data di Decorrenza il numero di quote da destinare al contratto relativamente a ciascun Fondo appartenente al Portafoglio Protetto prescelto dal Contraente è determinato dividendo per il valore unitario della quota di ciascun Fondo la percentuale ad esso relativa del premio versato, al netto del caricamento e della parte di premio destinata alla copertura per il caso di decesso.

In occasione del versamento di un premio aggiuntivo, il numero di quote da ascrivere al contratto relativamente a ciascun Fondo appartenente al Portafoglio Protetto prescelto dal Contraente è determinato dividendo la percentuale del premio versato destinato a ciascun Fondo, al netto del caricamento, per il valore unitario della quota del relativo Fondo. Analogamente vengono determinate le quote da ascrivere al contratto nel caso di eventuali riconoscimenti di commissioni.

L'algoritmo di Protezione definito all'Art. 6 può prevedere, sin dall'origine, l'allocazione di una parte del premio in quote dei Fondi Prudenti. In questo caso, la parte restante verrà attribuita agli altri Fondi del Portafoglio Protetto prescelto secondo le percentuali di ripartizione in vigore.

La conversione in quote viene effettuata sulla base della quotazione del terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è addebitato il conto corrente del Contraente o successivo alla data di versamento dell'assegno. Qualora il Versamento aggiuntivo venga effettuato in una data in cui è già in corso un Cambio di Portafoglio Protetto, la quotazione utilizzata per la conversione è quella relativa al terzo giorno lavorativo successivo a quella utilizzata per il reinvestimento nel nuovo Portafoglio.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente la data di Decorrenza degli effetti contrattuali, il numero di quote di ciascun Fondo che sono state attribuite ed il relativo valore unitario della quota utilizzato per la conversione.

Art. 10 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato è prevista la liquidazione di un importo ai Beneficiari caso morte designati, pari al Controvalore delle quote di ciascun Fondo investito, valorizzato al terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento dell'intera documentazione richiesta dalla Compagnia (di seguito "Data riferimento evento"), prevista nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

Tale valore è maggiorato di un importo pari al prodotto tra:

- la somma dei premi versati all'ultimo prelievo costi trascorso (eventualmente riproporzionato in caso riscatti parziali) e
- una percentuale di Bonus determinata in base all'Età dell'Assicurato al momento del decesso e pari a:

Da anni (inclusi)	A anni (inclusi)	Bonus %
0	69	10%
70	89	0,60%
90	oltre	0,20%

Il Bonus in caso di decesso non può comunque essere superiore a 75.000 Euro.

Il capitale caso morte previsto dal presente contratto è liquidabile dalla Compagnia a seguito di tempestiva **richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte** nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta **dovrà essere effettuata da ciascun Beneficiario** secondo quanto indicato nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

La liquidazione potrà essere effettuata solamente al pervenimento della documentazione necessaria da parte di tutti gli aventi diritto.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione alla Data riferimento evento non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva

immediatamente disponibile. Qualora la liquidazione venga effettuata in una data in cui è in corso un Ribilanciamento la quotazione utilizzata per la conversione è la prima successivamente disponibile al termine del Ribilanciamento.

Per la Prestazione aggiuntiva (Bonus caso morte) la Compagnia preleva alla Decorrenza e annualmente ogni 10/01 (data prelievo costi), dalle quote attribuite al contratto, un importo pari allo 0,10% annuo della somma dei premi versati (eventualmente riproporzionata in caso di avvenuti riscatti parziali).

Art. 11 Riscatto totale e parziale del contratto

Il Contraente, trascorso un mese dalla data di Decorrenza del contratto, può esercitare il diritto di Riscatto ***mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia.***

In caso di Riscatto totale, gli effetti del contratto cessano dalla data in cui la richiesta di Riscatto perviene alla Compagnia e comporta la cessazione della copertura assicurativa per il caso di decesso e della Protezione sul Portafoglio Protetto.

Il valore di Riscatto totale è pari al Controvalore delle quote attribuite al contratto al netto del prelievo del rateo di commissione annuale di gestione. Il Controvalore è determinato come il prodotto tra il numero delle quote investite in ciascun Fondo ed il relativo Valore unitario valorizzato al terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento dell'intera documentazione richiesta.

Trascorso un mese dalla data di Decorrenza il Contraente ha facoltà di richiedere con le stesse modalità, la liquidazione di una parte del valore di Riscatto indicando a tal fine l'importo da disinvestire. Sul valore di riscatto parziale la Compagnia trattiene il rateo di Commissione annuale di gestione e disinvestirà proporzionalmente l'importo richiesto dai Fondi collegati al contratto al momento della richiesta.

Qualora la differenza tra il valore di Riscatto totale e l'importo del riscatto parziale richiesto fosse inferiore o uguale a 1.000,00 Euro, la Compagnia provvederà a liquidare totalmente il contratto e a comunicare l'estinzione dello stesso con apposita comunicazione al Contraente.

A seguito di ciascuna operazione di Riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per la parte di capitale residua e i premi versati vengono analogamente riproporzionati ad esempio al fine del calcolo del Bonus caso morte e del Livello di Protezione.

Qualora la richiesta di riscatto pervenga in una data in cui è già in corso un Ribilanciamento la quotazione utilizzata per la conversione è la prima successivamente disponibile al termine del Ribilanciamento stesso.

Art. 12 Operazioni di Trasferimento

Trascorso un mese dalla data di Decorrenza degli effetti contrattuali, il Contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di trasferimento tra la totalità degli importi investiti in un Portafoglio Protetto verso un altro di quelli collegati al contratto al momento della richiesta ("Cambio di Portafoglio").

La richiesta relativa al Cambio di Portafoglio ***deve essere effettuata per iscritto alla Compagnia.***

Il trasferimento tra Portafogli Protetti comporta il ricalcolo del Livello di Protezione sull'importo oggetto di trasferimento al Livello del nuovo Portafoglio Protetto scelto.

L'operazione viene effettuata sulla base delle valorizzazioni relative al terzo giorno lavorativo successivo a quello di pervenimento della richiesta.

In tal caso la Compagnia provvede a:

- determinare l'importo da trasferire moltiplicando il numero di quote di ciascun Fondo da disinvestire per il Valore della quota al terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di Cambio di Portafoglio;
- diminuire tale importo delle eventuali spese amministrative di passaggio e del rateo della commissione annuale di gestione;
- determinare la somma da reinvestire in ciascun Fondo applicando al capitale di cui al punto precedente le percentuali del nuovo Portafoglio Protetto indicato dal Contraente. L'allocazione del premio può prevedere l'inserimento di una parte di quote dei Fondi Prudenti definita dall'algoritmo di protezione descritto all'Art. 6. In questo caso, la parte restante verrà attribuita agli altri Fondi del Portafoglio Protetto prescelto secondo le percentuali di ripartizione in vigore;
- determinare il numero delle quote attribuite al contratto dividendo gli importi così determinati per il Valore della quota di ciascun Fondo di destinazione (compresi eventualmente i Fondi Prudenti) al terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta di Cambio di Portafoglio.

Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione di investimento o disinvestimento non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

Le Spese amministrative per le operazioni di Cambio di Portafoglio sono definite all'Art. 8.

Successivamente a ciascuna operazione di Cambio di Portafoglio, la Compagnia comunicherà al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata.

Art. 13 Opzione in rendita

Trascorsi almeno 5 anni dalla data di Decorrenza, contestualmente alla richiesta di Riscatto, è facoltà del Contraente richiedere una delle seguenti Opzioni:

- Opzione da capitale in rendita: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;

Opzione da capitale in rendita reversibile: la conversione del valore di Riscatto in una rendita pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita. Le modalità di calcolo di conversione in rendita verranno fornite al Contraente su richiesta al momento della richiesta dell'opzione.

Art. 14 Pagamento delle prestazioni

Per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell'apposita sezione "Documentazione necessaria in caso di liquidazione".

Verificatosi l'evento o la risoluzione anticipata del contratto, la Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento dell'intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Il pagamento della Prestazione potrà avvenire solo in Euro su un conto corrente intestato all'Avente diritto di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, intrattenuto presso un'Agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo.

Art. 15 Designazione del Beneficiario caso morte

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari caso morte, a cui corrispondere la prestazione assicurativa prevista per il caso di decesso dell'Assicurato.

Il Beneficiario:

- non può essere un cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- non deve avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non deve far parte a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti che non abbiano i requisiti sopraindicati. Si sottolinea che la designazione nominativa del/dei Beneficiario/i, comprensiva delle complete generalità e dei recapiti dello/degli stesso/i che il Contraente si impegna ad indicare, agevola il processo di liquidazione della prestazione in favore dell'/degli avente/i diritto.

Per effetto della designazione, il Beneficiario caso morte acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

La designazione del Beneficiario caso morte può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario caso morte abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario caso morte abbia dichiarato all'Contraente di voler profittare del beneficio.

In tali casi, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari caso

morte.

Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte **devono essere tempestivamente comunicate dal Contraente per iscritto** alla Compagnia o disposte per testamento.

Art. 16 Conflitto di interesse

La Compagnia si può venire a trovare in possibili situazioni di Conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo, societari e/o da rapporti di affari propri e/o di società del gruppo di appartenenza, ove per gruppo di appartenenza si intende il gruppo BNP Paribas che detiene indirettamente il capitale sociale della Compagnia.

In particolare la Compagnia ha stipulato:

- con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., appartenente al gruppo BNP Paribas, un accordo di distribuzione di polizze;
- con controparti qualificate (SIM, banche, SGR) appartenenti al predetto gruppo BNP Paribas accordi per l'acquisto di quote di OICR emessi e/o intermediati dai medesimi soggetti per la copertura degli impegni assunti dalla Compagnia. In tali OICR potrebbero essere presenti, in via diretta o indiretta, strumenti finanziari emessi da società del gruppo BNP Paribas;
- con BNP Paribas S.A., la Controparte Finanziaria, un contratto ad integrazione della Protezione di cui all'Art. 6.2

La Compagnia deposita presso BNP Paribas Securities Services, banca depositaria del gruppo, i relativi strumenti finanziari e la liquidità.

La Compagnia precisa di avere in corso, con riferimento al presente Contratto, accordi che prevedono il riconoscimento di utilità derivanti dalla restituzione di commissioni o altri proventi.

La Compagnia dispone di procedure per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse anche derivanti da rapporti di gruppo e/o da rapporti di affari propri e/o di società del gruppo di appartenenza.

In particolare la Compagnia ha in essere degli accordi con le società di gestione, che possono prevedere la retrocessione di parte delle Commissioni di gestione applicate dai Gestori ai Fondi ed è previsto che il Contraente benefici di tali proventi retrocessi mediante il riconoscimento di quote al contratto. Tale operazione viene effettuata con periodicità variabile per ciascun Fondo. Per maggiori dettagli il Contraente può riferirsi all'estratto conto annuale o contattare direttamente la Compagnia. A riguardo, si precisa che l'assegnazione di quote continuerà ad effettuarsi per tutta la durata dei predetti accordi di retrocessione con le società di gestione a condizione che la Compagnia abbia incassato il relativo importo dal Gestore.

Si rinvia all'estratto conto annuale per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.

Art. 17 Prestiti

Il presente contratto assicurativo non ammette la concessione di prestiti.

Art. 18 Cessione del contratto

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli art. 1406 e ss. del codice civile.

Non è possibile cedere il contratto ad un Contraente che:

- non abbia la propria Residenza o la sede legale nel caso di Persona Giuridica in Italia
- sia cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- faccia parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Inoltre, per il Titolare Effettivo devono valere le seguenti condizioni:

- non essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- non avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Infine, è esclusa la cessione del Contratto qualora il Contraente cessionario, se Persona Giuridica, intrattenga rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche Residenti in Stati sottoposti a Sanzioni

finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America oppure con Persone Giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.

La cessione diventa efficace quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) contenente l'accettazione dell'Assicurato, se diverso dal Contraente cedente.

La Compagnia provvede a comunicare l'avvenuta cessione alle parti.

Art. 19 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.

Il Contratto non può essere dato in pegno a, o le Prestazioni del contratto vincolate a favore di, soggetti che:

- siano cittadini di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- abbiano la Residenza o la sede legale in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;

facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). **Tali atti diventano efficaci quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta** del Contraente.

La Compagnia provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.

Art. 20 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 21 Disposizioni in materia di "Scambio Automatico di Informazioni" tra le autorità fiscali (FATCA; AEOI)

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa statunitense F.A.T.C.A., come recepita e attuata in Italia dalla Legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2015 n. 88444, la Compagnia è tenuta a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate, che provvederà alla trasmissione dei dati alle autorità fiscali americane, alcune informazioni relative o collegate al presente contratto di assicurazione, qualora esso sia sottoscritto da soggetti qualificabili quali "U.S. Person" ai sensi della richiamata normativa, nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto medesimo.

La Compagnia è altresì tenuta in ragione di accordi internazionali e di disposizioni dell'Unione Europea in materia di Scambio Automatico di Informazioni, ai quali si è data attuazione con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015 n. 93874, ad analoghi adempimenti di identificazione e trasmissione di informazioni relative al presente contratto di assicurazione, al Contraente e al Beneficiario delle prestazioni nonché ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto, qualora lo stesso sia sottoscritto da un soggetto avente la residenza fiscale in uno dei paesi che, in ragione delle disposizioni soprarichiamate, siano tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni. Anche in questo caso la trasmissione è effettuata all'Agenzia delle Entrate che provvede allo scambio delle informazioni con le autorità competenti dei paesi nei quali il Contraente o il Beneficiario risultino avere la loro residenza fiscale.

A tal fine la Compagnia, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei suoi prodotti assicurativi, acquisirà, prima della conclusione del contratto o al momento della liquidazione della Prestazione, le informazioni anagrafiche dalle quali possa emergere lo status di "U.S. Person" o la residenza fiscale in uno dei paesi che sia tenuto allo Scambio Automatico di informazioni, rispettivamente del Contraente e del Beneficiario e potrà richiedere la sottoscrizione da parte di questi ultimi di un'autocertificazione. La Compagnia richiederà a coloro che rivestano lo status di US Person la sottoscrizione del Modulo W9 (o di sue successive modifiche).

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia, in forma scritta, tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato, in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, in merito al proprio status di "U.S. Person" o alla propria residenza fiscale in uno dei paesi tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni.

La Compagnia si riserva di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni, anche in forma di nuova autocertificazione, qualora vi siano situazioni di incongruenza, sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione.

Le presenti informazioni sono fornite anche ad integrazione di quanto già indicato nell'informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice privacy, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio in ordine al

trattamento dei dati personali effettuato dalla Compagnia ed alle modalità per il cliente per esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano.

Art. 22 Foro Competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.

Art. 23 Privacy

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentino, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

I dati personali raccolti dalla Compagnia sono necessari:

a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:

- Prevenzione delle frodi assicurative;
- Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- Contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

b. Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

La Compagnia utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la gestione dei sinistri assicurativi e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti della Compagnia;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione della Compagnia della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

c. Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia

La Compagnia utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

- prova del pagamento del premio o del contributo;
- prevenzione delle frodi;
- gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
- elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
- elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario della Compagnia o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
- formazione del personale della Compagnia attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
- personalizzazione dell'offerta della Compagnia dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:

- miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
- promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato.

Tale obiettivo può essere raggiunto:

- segmentando i potenziali e gli attuali clienti della Compagnia;
 - analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che la Compagnia rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web della Compagnia, ecc.);
 - condividendo i dati personali dei Clienti con un'altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è – o diventerà – cliente di un'altra società del Gruppo; e
 - incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che la Compagnia già tratta su di lui (es. la Compagnia potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).
- organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

L'Assicurato ha i seguenti diritti:

- Il diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
- Il diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
- Il diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla **limitazione** del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- Il diritto di **opposizione**: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. **Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di *marketing* diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale *marketing* diretto.**
- Il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito alla Compagnia o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Se l'Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dalla Compagnia, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy").

Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che la Compagnia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer, responsabile della protezione dei dati di Cardif Vita S.p.A., a mezzo *e-mail* o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer (il "DPO")

data.protection.italy@cardif.com

Piazza Lina Bo Bardi, 3

20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione. In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla stessa: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata in forma scritta da parte degli aventi diritto.

Al fine di agevolare la presentazione della richiesta di liquidazione e la predisposizione della documentazione a supporto della richiesta stessa, sul sito internet della Compagnia o presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il Contratto sono disponibili:

- Modulo di richiesta di liquidazione per riscatto totale e parziale ed adeguata verifica;
- Modulo di richiesta di liquidazione per sinistro ed adeguata verifica;
- Attestazione di status ai fini FATCA e AEOI;
- Elenco dei documenti che devono essere necessariamente forniti a supporto della richiesta

AVVERTENZA: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi

Riscatto

Nel caso di liquidazione dovuta a Riscatto, devono essere consegnati:

- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- fotocopia del documento di identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).

Decesso dell'Assicurato

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:

- richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall'Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi se non corrispondono a persona fisica);
- fotocopia dei documenti di identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica);
- certificato di morte dell'Assicurato;
- qualora il Contraente, che sia anche l'assicurato, abbia lasciato testamento:
 - copia autenticata o estratto autentico del testamento;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il testamento è l'unico o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve riportare le generalità, l'età e la capacità di agire degli eredi/Beneficiari;
- qualora il Contraente, che sia anche l'assicurato, non abbia lasciato testamento e la designazione è generica
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento. Riportante l'elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d'agire.

La Compagnia si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione qualora la stessa sia necessaria ai fini dell'identificazione degli aventi diritto alla liquidazione.

Casi particolari

Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

- se l'avente diritto alla prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Compagnia dovrà ricevere il decreto di autorizzazione del giudice tutelare;

- nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la richiesta di liquidazione viene sottoscritta dal creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente o dall'avente diritto alla prestazione;
- nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la richiesta di liquidazione;
- nel caso di beneficio irrevocabile ai sensi dell'art.1921 del codice civile, la richiesta di Riscatto (totale o parziale) dovrà essere sottoscritta dal Contraente e firmata per benestare dal Beneficiario.

La Compagnia si riserva di chiedere ogni altra documentazione che risulti necessaria per la liquidazione della Prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari.

La Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma qualora non vengano fornite le informazioni necessarie per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela.

Glossario

Il presente glossario contiene le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nelle Condizioni contrattuali (indicati con l'iniziale maiuscola).

AEOI (Scambio Automatico di Informazioni): sistema di condivisione di informazioni avente lo scopo di combattere la frode fiscale transfrontaliera e l'evasione fiscale nonché di promuovere il rispetto fiscale internazionale, attraverso la cooperazione degli stati. Lo scambio si fonda su accordi internazionali in base ai quali gli stati aderenti, attraverso le proprie autorità fiscali e con periodicità annuale, si impegnano alla trasmissione reciproca di informazioni finanziarie pertinenti ai fini fiscali, riguardanti i soggetti in essi fiscalmente residenti. Lo scambio avviene secondo uno standard internazionale (CRS) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il sistema di scambio è stato altresì recepito nell'ambito di una direttiva comunitaria che ha così impegnato gli stati appartenenti all'Unione Europea.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; tale figura può coincidere con l'Investitore-contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario caso morte: persona fisica o giuridica designata dall'Investitore-contraente, che può anche coincidere con l'Investitore-contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Bonus per il caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale, importo riconosciuto sotto forma di maggiorazione del capitale maturato secondo una misura prefissata nelle Condizioni contrattuali.

Cambio Portafoglio: trasferimento richiesto dall'Investitore-contraente da un Portafoglio protetto ad un altro disponibile.

Capitale maturato: capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi del decesso ovvero che l'Investitore contraente ha diritto di ricevere alla data di Riscatto. Esso è determinato in base alla valorizzazione del Capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Categoria: la Categoria del Fondo è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: articolazione di un Fondo in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Compagnia: Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'Investitore-contraente stipula il contratto di assicurazione.

Conclusione del contratto: il momento che coincide con le ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell'assegno.

Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Controvalore delle quote: prodotto del numero delle quote per il loro Valore unitario.

Costi (o Spese): oneri a carico dell'Investitore-contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, e sul Fondo

Costi delle coperture assicurative: Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

Costi di caricamento: parte del Premio versato dall'Investitore-contraente destinata a coprire i Costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Data di valorizzazione: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del Valore unitario della Quota del Fondo stesso.

Decorrenza del contratto: momento in cui le coperture assicurative hanno effetto, a condizione che sia stato pagato il Premio pattuito e coincidente con il 4° giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il conto corrente dell'Investitore-contraente.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.

F.A.T.C.A.: (Foreign Account Tax Compliance Act) normativa statunitense, che mira a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero. L'Italia è tenuta a dare attuazione a tale normativa in forza dell'Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 (ratificato con Legge 18 giugno 2015, n. 95).

Impresa di assicurazione (o Impresa): vedi "Compagnia".

Investitore-contraente: il soggetto, persona fisica, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del Premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Liste di restrizione all'operatività nazionale e internazionale: i nominativi delle persone fisiche e/o delle Persone Giuridiche che risultano, tempo per tempo, inseriti nelle liste delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti (incluso OFAC), della Comunità Europea e/o in

liste e/o provvedimenti emessi a livello nazionale, nei confronti dei quali non è possibile effettuare alcuna operatività, neppure parzialmente e/o temporaneamente, ovvero sussiste un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Modulo di proposta (o Proposta): modulo sottoscritto dall'Investitore-contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Modulo W9: documento predisposto secondo il modello elaborato dall'autorità fiscale statunitense (IRS) con il quale vengono richiesti al cittadino americano l'indicazione del proprio Tax identification number (TIN) ed il rilascio di alcune dichiarazioni relative al proprio status di US Person.

Normativa antiriciclaggio: il D. Lgs. n. 231/07 dispone a carico dei destinatari l'applicazione delle disposizioni in ragione del rischio di antiriciclaggio con la conseguenza che la Compagnia è, rispettivamente tenuta ad astenersi in determinate fattispecie (cfr. art. 42 astensione anche afferente alla "titolarità effettiva") ovvero nel caso il rapporto o la relazione con il contraente, assicurato, beneficiario non risulti congruo con una ponderata valutazione dei rischi derivante dall'applicazione della "adeguata verifica rafforzata" (art. 25).

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui l'avente diritto può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Paesi terzi ad alto rischio: si intende la definizione sub art. 1 lett. bb) di cui al Lgs. n. 231/07 come modificato dal D. Lgs. N. 90/2017, ovvero sia "i Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui Ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva" come tempo per tempo aggiornata.

Persona Giuridica: persone giuridiche o altre forme associative anche non dotate di personalità giuridica.

Premio iniziale: Premio che l'Investitore-contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Premio versato: importo versato dall'Investitore-contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del Prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del Premio avviene nella forma del Premio unico e sono previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre all'Investitore-contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked: prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del Premio in quote/azioni di OICR - che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Quota: unità di misura di un Fondo. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo. Quando si sottoscrive un Fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale Valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: diritto dell'Investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento: risultato finanziario ad una Data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del Capitale investito alla Data di riferimento e il valore del Capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del Capitale nominale al momento dell'investimento.

Residenza: la residenza anagrafica, il domicilio abituale e la residenza fiscale.

Ribilanciamenti: operazioni di switch automatici effettuati dalla Compagnia allo scopo di proteggere il capitale.

Riscatto: facoltà dell'Investitore-contraente di interrompere il contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Sanzioni finanziarie/Embarghi: Misure restrittive utilizzate dagli Stati per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. Spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del Prodotto finanziario-assicurativo.

Società: vedi "Compagnia".

Switch: operazione con cui si effettua il disinvestimento di quote di alcuni fondi e il contestuale reinvestimento del Controvalore ricevuto in quote di altri fondi.

Titolare effettivo: si intende la definizione sub art. 1 lett. pp) di cui al Lgs. n. 231/07 come modificato dal D. Lgs. N. 90/2017: "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita" come tempo per tempo aggiornata.